



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Via Rosario,85 - 92011 Cattolica Eraclea (AG)

C.F.80003990845 - P.IVA 01787060845

TEL 0922 846911 - FAX 0922 840312

protocollo@comunecattolicaeraclea.it

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 06/04/2021 PROT. 2825

Oggetto: emergenza epidemiologica da Covid 19. Ulteriori misure di contenimento del contagio. Sospensione della didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

IL SINDACO

del Comune di Cattolica Eraclea , in virtù della competenza attribuitagli ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 26/93, per tutte le materie non di competenza di altri organi del Comune.

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il Decreto Legge n. 30 del 13.03.2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

Visto il DPCM 2 marzo 2021 con il quale sono state stabilite nuove misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;

Rilevato come i dati che l'ASP di Agrigento comunica giornalmente dimostrano che i nuovi casi di coronavirus sono rilevanti e superano abbondantemente la percentuale di 250 casi su 100.000 abitanti con la presenza della variante inglese attestandosi su percentuali dello 0,40%;

Visto il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 che all'art. 2 comma 1 stabilisce quanto segue:

"Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti

autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio".

Viste la nota di questo Ente indirizzate all'ASP di Agrigento, distretto di Ribera n. 2804 del 06/04/2021 con la quale si chiedeva la " *chiusura scuole per presenza di focolaio di focolai del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica*";

Sentito telefonicamente del Responsabile dell'igiene Pubblica di Ribera il quale condivide le azioni da intraprendere;

Ritenuto pertanto che la misura della sospensione in via straordinaria per giorni tre della didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado appare la misura opportuna e necessaria per evitare l'aumento del propagarsi del contagio;

Sentito il Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "E. Contino";

Atteso che il Sindaco quale Autorità Locale di salute pubblica, alla luce di tali considerazioni, non può che prenderne atto e adottare le misure che si ritengono proporzionalmente idonee a mitigare la diffusione del contagio e tra queste quella della sospensione straordinaria della didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e ciò proprio per la particolare situazione in cui si viene a trovare la popolazione scolastica, atteso tra l'altro che i focolai interessano tutti i plessi del territorio che dovrebbero, alla luce del D.L. n. 44/2021, svolgere didattica in presenza e ciò in aggiunta alle misure vigenti per la zona arancione;

Che la misura straordinaria è limitata nel tempo a tre giorni proprio per valutare l'andamento della epidemia nei prossimi giorni;

Dato atto che nella giornata odierna sono stati informati i rappresentanti della locale Prefettura;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia medesima materia sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

Visto l'esito del COC di Protezione Civile del 06/04/2021;

Ritenuto necessario adottare un ulteriore provvedimento che rafforzi le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della diffusione del virus con le attività proprie di carattere

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- la Legge n° 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019;
- il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., ed in particolare l'art. 12;
- la L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i.;
- il Tuel, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e in particolare l'art. 50;
- l'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;
- la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL.,

Assunti i poteri di cui all'art 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

nel territorio del Comune di Cattolica Eraclea, dal 07 aprile e fino al 09 aprile 2021 compreso, è sospesa la didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado in deroga a quanto stabilito all'art. 2 comma 1 del Decreto Legge n. 44 del 1/4/2021, data la straordinaria situazione epidemiologica presente nel territorio;

ORDINA ALTRESI'

- La sospensione del mercato settimanale per la giornata del 09/04/2021;
- La chiusura degli impianti sportivi comunali fino al 18/04/2021 compreso;

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza:

- al Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di competenza;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di I.C." E. Contino", per una capillare informazione nei confronti delle famiglie degli alunni e del personale scolastico docente e non docente;
- al Prefetto di Agrigento;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Cattolica Eraclea per quanto di competenza.
- al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza;

Dispone, altresì, la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al locale Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

A chiunque è fatto obbligo di rispettare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 06 aprile 2021;

IL SINDACO
Arch. Santo Borsellino

